

Formazione apprendistato

Il Decreto Legislativo 276/2003 ha individuato le seguenti tipologie di apprendistato:

a) *Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e di formazione* (art. 48).

Tale contratto è finalizzato al conseguimento di una Qualifica di istruzione e formazione Professionale ai sensi della Legge n. 53 del 2003, ossia all'acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto-dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto. Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e di formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 16 anni, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto - dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53.

b) *Apprendistato professionalizzante* (art. 49), finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro. Si applica a tutti i settori di attività e riguarda giovani fra i 18 e 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

c) *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione* (art. 50), finalizzato al conseguimento di titoli di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della Legge 17/05/1999, n. 144. Si applica a tutti i settori di attività e riguarda giovani di età compresa fra 18 e i 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Fase transitoria

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 14 ottobre 2004 ha fornito importanti chiarimenti in merito all'operatività dei nuovi contratti di apprendistato: si precisa che a tutt'oggi è da ritenersi pienamente operativa unicamente la disciplina dell'**apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione**. L'**apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione** presuppone, infatti, per la sua piena operatività, la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003 e la regolamentazione dei relativi profili formativi. La piena operatività dell'**apprendistato professionalizzante**, inoltre, presuppone una disciplina regionale da adottarsi mediante apposite leggi. La circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2005 chiarisce, tuttavia, che, in attesa di una specifica legislazione regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai singoli Contratti Collettivi Nazionali di categoria (comma 5 bis art. 49 D.Lgs. n. 276/2003). Per queste due ultime tipologie di apprendistato, dunque, qualora non ancora disciplinate secondo le modalità suddette, vale la precedente disciplina di cui alla Legge n. 196/97.